

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

Benefici e ricadute economiche sulle comunità locali derivanti dalle grandi derivazioni idroelettriche presenti sul territorio provinciale, con particolare riferimento ai proventi dei canoni di concessione

Dott.ssa Laura Boschini

Le previsioni statali dal 1933 al 1999 (1 di 4)

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici

Già nella legge del 1933, l'idea che lo sfruttamento dell'acqua incidesse sui diritti delle comunità locali era presente in quanto:

- Articolo 52: introduce, nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia, la possibilità di riservare una determinata quota di energia prodotta a favore dei Comuni rivieraschi, da destinare ad uso esclusivo dei servizi pubblici.
- Articolo 53: introduce un sovracanone annuo a carico dei concessionari, da stabilirsi con decreto del Ministro per le Finanze (oggi Agenzia del Demanio), a favore degli enti rivieraschi (Comuni e Province). Il sovracanone è ripartito fra gli enti, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. (**Sovracanone rivierasco**)

Le previsioni statali dal 1933 al 1999 (2 di 4)

SOVRACANONE RIVIERASCO (art 53 RD 1775/1933)

Enti rivieraschi: sono sia i Comuni che le Province stabiliti dal Ministro competente di volta in volta all'atto di una concessione

IN PROVINCIA DI TRENTO:

- la Provincia ha rinunciato alla propria quota parte a favore dei Comuni (Delibera GP 18/04/1973 n. 1939)
- il legislatore provinciale ha stabilito che la quota dei sovracannoni spettanti alla Provincia è versata direttamente dai rispettivi concessionari ai Comuni rivieraschi ricadenti nel territorio provinciale. (Art 23 bis, comma 4 della LP 4/1998 (introdotto con LP 3/2000) e delibera della GP 554/2002)

NB: Oggi il sovracanone è pari a 7,78 Euro per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta (totale di **4,8 M/€ annui versati agli enti locali**)

Le previsioni statali dal 1933 al 1999 (3 di 4)

Legge 27 dicembre 1953, n. 959

- Art. 1, primo comma: prevede che, con decreto del Ministro competente, vengano stabiliti quali siano i “bacini imbriferi montani” e venga determinato il perimetro di ognuno. Nascono i Consorzi BIM.
- Art. 1, ottavo comma: viene istituito un sovracanone in capo ai concessionari (cd **SOVRACANONE BIM**) a favore dei Consorzi.

Il sovracanone BIM **sostituisce l'onere**, previsto dall'art. 52 del RD 1775/1933, di fornitura di energia gratuita ai Comuni rivieraschi.

(La quota di tale canone ammontava a lire 1300 per ogni kW di potenza nominale media fino agli anni 80 e fu elevata, con la Legge n. 925 del 22/12/1980, che introdusse un'indicizzazione)

Oggi è pari a 31,13 Euro per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta (totale di **19,2 M/€ versati agli enti locali**)

Il passaggio di competenze alla Provincia Autonoma di Trento

Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463: trasferimento delle competenze alle Province autonome di Trento e di Bolzano:

con l'articolo 9 - in sostituzione dell'articolo 1 del decreto 235/1977 - vengono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale (attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia).

A seguito del passaggio di competenze alla PAT

LA PROVINCIA HA POTUTO DISCIPLINARE LA MATERIA E HA ESERCITATO PER LA PRIMA VOLTA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GDI

PROROGA DECENNALE: con la legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 di modifica della Legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 si introduce, in Provincia di Trento, l'istituto della proroga decennale delle concessioni con conseguenti nuovi oneri imposti ai concessionari. (cfr art 1 bis 1, commi da 15 ter a 15 decies della LP 4/1998)

INTRODUZIONE DI NUOVI OBBLIGHI AI CONCESSIONARI NEL PERIODO DI PROROGA TRA CUI:

- a) obbligo di versare annualmente alla Provincia un **CANONE AGGIUNTIVO**;
- e) obbligo di versare annualmente alla Provincia per il concorso al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale, (**cd CANONE AMBIENTALE**) euro cinque (5) per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga nonché obbligo di consentire quanto necessario per l'esecuzione dei predetti interventi;

Le nuove risorse per enti locali a seguito della proroga canone aggiuntivo e canone ambientale

CANONE AGGIUNTIVO (lettera a), comma 15 quater, art. 1 bis 1 Lp 4/1998):

il concessionario ha l'obbligo di versare annualmente alla Provincia un canone aggiuntivo rispetto ai canoni, sovracanoni ed alla cessione di energia gratuita in essere, pari ad euro sessantadue e cinquanta centesimi (62,5) per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga; **SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE.**

Nel 2021 la quota incassata dalla PAT e trasferita ai Comuni ammonta a euro 38.801.327

CANONE AMBIENTALE (lettera e), comma 15 quater, art. 1 bis 1 Lp 4/1998)

il concessionario ha l'obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per il concorso al finanziamento di **misure e di interventi di miglioramento ambientale (CON VINCOLO DI DESTINAZIONE)**, euro cinque (5), e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies, per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga nonché obbligo di consentire quanto necessario per l'esecuzione dei predetti interventi.

Nel 2021 la quota incassata dalla PAT e trasferita ai Comuni ammonta a euro 3.101.222.

Canone aggiuntivo e canone ambientale intesa PAT- CAL (1 di 2)

Il comma 15 septies, dell'art. 1bis 1 della LP 4/1998 ha previsto la **stipula di un'intesa** tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali per:

- determinare le quote dei proventi e delle entrate (canoni aggiuntivi e ambientali) da destinare ai Comuni e loro forme associative.
- definire i **criteri di riparto e di assegnazione delle quote agli enti, da determinarsi tenendo conto in particolare degli oneri ambientali derivanti dalle concessioni** nonché della finalità di un'equa ripartizione tra gli enti locali dei benefici economici comunque derivanti dalle attività elettriche svolte sul territorio provinciale.

Il primo **PROTOCOLLO DI INTESA** fu siglato nel 2008 e successivamente integrato e modificato nel 2009 e nel 2011:

In tutti i protocolli si è stabilito che il 100% dell'importo dei 2 canoni (aggiuntivo e ambientale) incassato dalla PAT sia riversato interamente agli enti locali (Comuni e Comunità)

Canone aggiuntivo e canone ambientale intesa PAT- CAL (2 di 2)

PRINCIPIO ISPIRATORE DEL PROTOCOLLO:

PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ, che consente di riferire la partecipazione al gettito, tenendo conto della prossimità agli impianti (e dell'impatto determinato da essi);

DESTINATARI DEI PROVENTI

Canoni aggiuntivi, sono così suddivisi (art.6 del protocollo):

- a) 67,5%: ai Comuni (abitanti ed estensione del territorio)
- b) 7,5%: alle Comunità di Valle e al territorio dell'Adige
- c) 25%: ai Comuni **più direttamente danneggiati dalla presenza degli impianti idroelettrici e degli elettrodotti.**

Canoni ambientali (art. 13 protocollo)

- a) 100% Comunità di Valle

Importi canoni aggiuntivi e ambientali a favore degli enti locali

	Dal 2009 al 2021
CANONE AGGIUNTIVO INTROITATO DALLA PAT E ASSEGNATO AI COMUNI/COMUNITA'	€ 407.072.584,75
CANONE AMBIENTALE INTROITATO E ASSEGNATO ALLE COMUNITA'	€ 32.527.979,09

La recente modifica del protocollo di intesa PAT CAL (anno 2021)

Con riferimento al solo canone ambientale da destinarsi a misure e ad interventi di miglioramento ambientale, l'attuazione dei precedenti protocolli aveva messo in evidenza delle difficoltà nell'effettivo utilizzo delle risorse in quanto l'interpretazione data era eccessivamente restrittiva.

Per questo l'art. 24 della LP 15/2020 ha consentito che il protocollo venisse modificato per consentire l'utilizzo del canone ambientale per una più vasta gamma di interventi che, anche indirettamente, producano un miglioramento ambientale, inteso anche come effetto positivo sul paesaggio.

II NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA SIGLATO IN DATA 16 aprile 2021:

- ha ampliato le misure e gli interventi da realizzare con le risorse derivanti dal canone ambientale (articolo 13 comma 2)
- ha abrogato l'articolo 15 titolato "interpretazioni" del precedente protocollo, in quanto sono venute meno le necessità per i soggetti interessati di disporre di un'apposita Commissione per l'interpretazione autentica delle specifiche disposizioni contenute nel protocollo.
- ha aggiornato il protocollo con le nuove modalità operative di assegnazione delle risorse (introitate da APRIE e girate a Cassa del Trentino)

La recente modifica del protocollo di intesa PAT CAL (anno 2021)

QUALCHE ESEMPIO DI INTERVENTI CHE POTRANNO ESSERE REALIZZATI CON LE RISORSE DERIVANTI DAI CANONI AMBIENTALI (ART. 13 PROTOCOLLO):

- a) misure a favore dell'ecosistema idrico di riferimento;
- b) misure per il miglioramento della sostenibilità ambientale;
- c) misure a favore della natura, del paesaggio e dell'ecosistema;
- d) misure di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali;
- e) misure di messa in sicurezza delle infrastrutture rurali;
- f) misure di prevenzione dei cambiamenti climatici e a favore degli adattamenti ai cambiamenti climatici;
- g) interventi di costruzione e manutenzione straordinaria delle piste ciclabili;
- h) interventi di miglioramento della fonti energetiche di approvvigionamento (ad esempio del gas metano)
- i) interventi di efficientamento del servizio idrico integrato.

Canoni aggiuntivi e ambientali Durata degli obblighi imposti al concessionario

FINO A QUANDO?

Per le n. 17 concessioni di GDI prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6 del DPR 670/72 (statuto di autonomia) il legislatore provinciale ha previsto la contestuale proroga degli obblighi imposti (tra cui canoni aggiuntivi e ambientali) ai concessionari (articolo 1 bis 5 della LP 4/1998) :

fino al 31/12/2023

Per 3 concessioni in scadenza oltre il 31/12/2023 (San Colombano, Mezzocorona, Val Bona) i canoni aggiuntivi e ambientali continueranno ad essere riversati ai Comuni/Comunità fino a scadenza.

Ricadute sulle comunità locali dei proventi dei canoni: anno 2020

Milioni di Euro	PAT	BIM	Comunità di Valle	Comuni	Subtot	Tot
Canone aggiuntivo lett.a)			2,9	35,9	38,8	65,9
Canone ambientale lett.e)			3,1		3,1	
Sovracanone BIM (legge n. 959/1953)		19,2			19,2	
Sovracanone rivierasco				4,8	4,8	
Fornitura di energia art. 13 (controvalore)					20,7	
Canone uso acqua	9,2				9,2	9,2

Sistema dei canoni a seguito della riassegnazione delle GDI

Art 1 bis 1.3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (1 di 2)

1. Il canone annuo di concessione;
2. Il canone per l'utilizzo dell'impianto idroelettrico provinciale in parte fissa e in parte variabile (posto a base di gara)
3. Somma destinata al concorso del finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale e di compensazione.

Sistema dei canoni a seguito della riassegnazione delle GDI

Art 1 bis 1.3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (2 di 2)

QUANTO verrà destinato agli enti locali?

- quota parte del canone per l'utilizzo dell'impianto idroelettrico provinciale;
- quota parte della somma destinata al concorso del finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale e di compensazione

Nell'ambito del **PROTOCOLLO DI FINANZA LOCALE** saranno determinate la quote da destinare ai comuni o loro forme associative, nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti.

Questi criteri saranno determinati tenendo conto in particolare degli oneri ambientali derivanti dalle concessioni e della finalità di un'equa ripartizione tra gli enti locali dei benefici economici comunque derivanti dalle attività elettriche svolte nel territorio provinciale. (comma 6, articolo 1 bis 1.3 della LP 4/1998)

Ricadute sulle comunità locali dei proventi dei canoni: regime attuale e futuro

REGIME ATTUALE	REGIME POST RIASSEGNAZIONE
SOVRACANONE RIVIERASCO	CONFERMATO
SOVRACANONE BIM	CONFERMATO
CANONE AGGIUNTIVO	DA DETERMINARSI COME QUOTA PARTE DEL CANONE D'USO DELL'IMPIANTO DI PROPRIETA' DELLA PAT NEL PROTOCOLLO DI FINANZA LOCALE
CANONE AMBIENTALE	DA DETERMINARSI COME QUOTA PARTE DELLA SOMMA AMBIENTALE NEL PROTOCOLLO DI FINANZA LOCALE
FORNITURA DI ENERGIA ART. 13 (CONTROVALORE)	CONFERMATA



Grazie per l'attenzione